



Comune di Costigliole d'Asti

Provincia di Asti

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **quattro**, del mese di **dicembre**, alle ore **10:30** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risulta:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CAVALLERO cav. Enrico Alessandro	Sì
BIANCO Laura	Sì
FIORE Giuseppe	Sì
CIRIO dott.ssa Chiara	Sì
MURATORE dott.ssa Laura	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste quale Segretario **SAPETTI dott. Fausto**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CAVALLERO cav. Enrico Alessandro** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, **sino a 5 euro per notte di soggiorno**. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento

per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/12/2017 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/03/2021;

Visto l'art. 5, comma 2 del citato Regolamento Comunale il quale fissa il numero massimo di pernottamenti per cui è dovuta la stessa imposta;

Visto l'art. 5, comma 5 del citato Regolamento Comunale il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;

Visto l'art. 4 del Regolamento Comunale il quale prevede le esenzioni dal pagamento della tariffa nei casi opportunamente individuati;

Considerato che negli ultimi anni le strutture ricettive sono raddoppiate rispetto a quelle presenti sul territorio comunale nel 2018 quando è stata istituita l'imposta di soggiorno;

Considerato che, secondo i dati forniti dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, le presenze turistiche registrate nel 2024 nel comune di Costigliole d'Asti sono state 29.649 e che l'amministrazione comunale sta valutando la possibilità di creare uno sportello di informazione per i turisti;

Ritenuto quindi opportuno rimodulare le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026 per finanziare ulteriori interventi in ambito turistico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12/03/2018 che ha approvato le tariffe per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno in vigore dal 01/04/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 24/03/2023 che ha approvato le tariffe per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno in vigore dal 01/01/2023;

Ritenuto di aggiornare per l'anno 2026 le tariffe suddette;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Acquisiti i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica ed amministrativa

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n.213, nonché dal vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CERRUTI Dott.ssa Gabriella

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 07.12.2012, n.213, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CERRUTI Dott.ssa Gabriella

CONSIDERATO che, infine, sussistono le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono opportuna la presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e nei modi di legge

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno in vigore dal 01/01/2026 come segue:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA A NOTTE PER PERSONA
Hotel 5 stelle e superiori	Euro 2,00
Hotel 4 stelle	Euro 2,00
Hotel 3 stelle	Euro 1,50
Hotel 2 stelle	Euro 1,50
Hotel 1 stella	Euro 1,50
Agriturismi	Euro 1,50
Villaggi turistici	Euro 1,50
Campeggi	Euro 1,50
Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50	Euro 1,50
B&B – 1 a 2 stelle	Euro 1,50
B&B – 3 stelle	Euro 2,00
Country house – 1 a 2 stelle	Euro 1,50

Country house – 3 stelle e superiori	Euro 2,00
Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologie di cui sopra	Euro 1,50

- 3) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAVALLERO cav. Enrico Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
SAPETTI dott. Fausto

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(D.Lgs. 18/08/2000, n.267, art.125)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione per elenco ai capigruppo oggi 11/12/2025 giorno di pubblicazione.

Costigliole d'Asti, li 11/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
SAPETTI dott. Fausto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 445 Registro Pubblicazioni.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69, per 15 giorni consecutivi dal **11/12/2025** al **26/12/2025**

Costigliole d'Asti, li 11/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.sa NOVELLO Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Costigliole d'Asti

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Si certifica la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Costigliole d'Asti,

IL SEGRETARIO COMUNALE
